



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

D.D. n. 4/2014

IL DIRETTORE GENERALE

V I S T A la legge 11 gennaio 1979, n.12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro";

V I S T O il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

V I S T A la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

V I S T O il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, "Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

A C Q U I S I T O il concerto con i Ministeri della Giustizia e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a seguito della Conferenza dei servizi indetta per il giorno 13/12/2013 – ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e segg. della legge 241/90 - ai fini dell'approvazione del presente decreto direttoriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge 12/79, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro;

V I S T O il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi presso il Ministero del Lavoro con le Amministrazioni e gli Enti interessati, il 10 dicembre 1999, da cui risulta la decisione di attuare il decentramento alle Direzioni Regionali del Lavoro della nomina delle commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

V I S T O il decreto direttoriale del 13 dicembre 1999 con cui, ai Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro, a decorrere dalla sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro.

D E C R E T A



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

Art. 1

E' indetta per l'anno 2014 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro presso le Direzioni Regionali del Lavoro di: ANCONA, AOSTA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CAMPOBASSO, FIRENZE, GENOVA, L'AQUILA, MILANO, NAPOLI, PERUGIA, POTENZA, REGGIO CALABRIA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, nonché presso la Regione Sicilia – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – e le Province Autonome di BOLZANO – Ufficio tutela sociale del lavoro – e TRENTO – Servizio lavoro.

Art. 2

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla Commissione.

La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

- 1) diritto del lavoro;
- 2) legislazione sociale;
- 3) diritto tributario;
- 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari.

Art. 3

Le prove scritte inizieranno alle ore 8,30 antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni:

- diritto del lavoro e legislazione sociale: 3 settembre 2014;
- prova teorico-pratica di diritto tributario: 4 settembre 2014;

Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, sezione "avvisi e bandi" fino alla data di inizio degli esami stessi.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

Art. 4

Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 2014 alle Direzioni Regionali del Lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia — Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative e le Province autonome di BOLZANO — Ufficio tutela sociale del lavoro — e TRENTO — Servizio lavoro.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella Regione o nella Provincia Autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.

Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

- 1)** a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

- d) di essere cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

- 2)** di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'articolo 3 co.2 della legge n. 12/79, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal MIUR – Consiglio Universitario Nazionale (CUN):



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23/10/2012:

Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;

Classe L- 16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;

Classe L-33: scienze economiche;

Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Laurea magistrale appartenente a:

Classe LM-56: scienze dell'economia;

Classe LM-62: scienze della politica;

Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;

Classe LM-77: scienze economico-aziendali;

Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza

C) I titoli equipollenti ex D.I. 09/07/2009 ed equiparati ex D.I. 11/11/2011 (ai sensi del citato parere del CUN n. 1540 del 23/10/2012), nonché le corrispondenze individuate nel Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 386 del 26/07/2007 in relazione alle Classi di cui al medesimo parere del CUN n. 1540.

D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di studio da parte dell'organo competente (CUN) cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.

E) I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi dell'art. 12 legge n. 29/2006 e del D.P.R. n. 189/2009.

3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lett. D) del precedente n. 2), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame:

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato.

b) Ricevuta attestante il pagamento della tassa di € **49,58**, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del D.P.C.M. 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al D.Lgs. 237/97, (codice tributo 729 T).

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 489 c.p.).

I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 5

I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 104/92. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo di supporto richiesto.

Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovrà essere tempestivamente rappresentata alla Commissione.

Art. 6

Per quanto non previsto dal presente Decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dal D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") e succ. mod. e int..

Art. 7

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per il numero dei componenti l'intera commissione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 8

Con successivi decreti dei Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

- 8 GEN. 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo ONELLI



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

ALLEGATO 1

**SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER
L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO**

(da redigere in carta da bollo da € 16,00)

ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO PER.....

Via.....

Il/la sottoscritt...(COGNOME e NOME)

chiede di essere ammess.. a sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro – sessione 2014.

A tal fine – consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*) – dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere nato/a a(provincia di), il.....;
- 2) di avere la propria residenza anagrafica a (provincia di.....),
frazione, piazza o via n., C.A.P., num. telefonico
.....;
- 3) di essere cittadino/a italiano/a
ovvero
- 4) di essere in possesso del seguente titolo di studio
....., ovvero (se titolo di studio
non in elenco, specificare se il candidato abbia ottenuto l'idoneità del proprio titolo ad opera degli
organi tecnici competenti del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca –
CUN).....
.....
.....
.....
conseguito in data.....presso (nome e indirizzo completo dell'Università)
.....
.....;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

5) Di aver compiuto con esito positivo il praticantato nel periodo dal/...../.....
al...../...../..... presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di
.....

6) altro
.....
.....

**- Desidera che le comunicazioni relative agli esami gli siano inviate al seguente
recapito (specificare indirizzo completo di C.A.P. ed eventuale recapito telefonico e
eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC –)**
.....
.....

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

- ricevuta del versamento della tassa di esami;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- dichiarazione sostitutiva di compimento del prescritto periodo di praticantato;
-
-

DATA

FIRMA

(*)

- L'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

- L'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente:

1- "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2- L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

3- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4- Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte."

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30/06/2003 n.196.

Si informa che i dati personali forniti in sede di iscrizione all'esame verranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria dell'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, nell'espletamento delle funzioni istituzionali da parte della Direzione Regionale del Lavoro, territorialmente competente, previste dalla legge e dai regolamenti.

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui sopra.

I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti informatici) strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda, ad opera di soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso a personale e soggetti non autorizzati.

I Suoi dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto da norme di legge o regolamento o se risulta necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

I Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.n.196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che La riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornare, completare o cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro territorialmente competente; il responsabile del trattamento, cui potrà rivolgersi per ogni occorrenza, è il responsabile del procedimento nominato ai sensi della L.241/90.

DATA

FIRMA